



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • *Bèrghem*

Parere n. 17

“MODIFICA AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2021-2022, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.188 DEL 14.11.2019 RETTIFICATA IL 06.02.2020 CON PROVVEDIMENTO N. 16”

L'anno duemilaventi, il giorno 15 del mese di Ottobre il sottoscritto Revisore unico del Conto del Comune di Ponte San Pietro, dott.ssa Antonella D'Aniello, nominata con deliberazione consigliere n. 41 del 05.10/2018 per il triennio 2018-2021, esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all'esame della proposta di deliberazione: “Modifica al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020-2021-2022, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.188 del 14.11.2019 rettificata il 06.02.2020 con il provvedimento n.16”.

IL REVISORE UNICO

Richiamati i seguenti disposti di legge:

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001
- l'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014, come modificato da ultimo dalla Legge n. 26/2019;
- l'art.1, comma 228, della legge 208/2015
- l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010
- l'articolo 36, comma 2 del d.lgs.165/2001

Visto il Decreto 8/05/2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio.2018;

Vista la proposta di deliberazione n. 140 del 09.10.2020, con la quale la Giunta Comunale intende modificare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020/2022;

PRESO ATTO CHE

- è prevista l'assunzione:

- nell'anno 2020 di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D;
- nell'anno 2021 di n. 1 Agente di Polizia Municipale cat. C in sostituzione del posto di istruttore Amministrativo Contabile vacante dal 01.09.2020;

PREMESSO CHE

- l'art. 1 commi 557-ter e quater della L. 296/2006 dispone che, a decorrere dall'anno 2014, gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno, ora pareggio di bilancio, assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011- 2013 e che il mancato rispetto implica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L. 112/2008 convertito con Legge n. 133/2008;
- l'art. 3 comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, convertito nella legge 114/2014 e come modificata dalla Legge n. 208/2015, precisa che gli enti locali soggetti al patto di stabilità, ora pareggio di bilancio, possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, nel caso il rapporto tra dipendenti e popolazione residente risulti inferiore a quello definito dal D.M. 24/07/2014;

- il D.L. n. 34/2019 (Decreto crescita), convertito con modificazioni dalla L. 28.06.2019, n. 58 e in particolare l'art. 33 ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;
- il D.P.C.M. del 17.03.2020 reca le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, disponendo specificatamente l'entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal 20 aprile 2020;

VERIFICATO CHE

questo Ente ha:

- una potenziale conseguibilità del saldo finanziario in materia di Pareggio di Bilancio, come indicato nella deliberazione di C.C. n. 50 del 21.12.2019 di approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2020/2022;
- una spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014;
- ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dal termine previsto per la loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (d.l. 113/2016);

Atteso che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

Alla luce delle considerazioni che precedono

ATTESTA

Che il documento predisposto da questo ente per la modifica della programmazione del "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2021-2022", da sottoporre alla Giunta Comunale, è rispondente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e il limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica è rispettato;

ESPRIME

Parere favorevole all'adozione della proposta di deliberazione.

Ponte San Pietro, 15-10-2020

IL REVISORE UNICO DEL CONTO

Dott.sa Antonella D'Aniello

